



Determinazione n. 565 del 16/06/2020

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - PRATICA SUAP 2020/03; 2019/16; 2014/55 - DITTA ASET SPA - SEDE LEGALE IN VIA LUIGI EINAUDI 1 COMUNE DI FANO (PU) - STABILIMENTO IMPIANTO PUBBLICO DEPURAZIONE IN VIA CESANENSE LOCALITÀ MAROTTA COMUNE DI MONDOLFO (PU)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTI

- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (d'ora innanzi AUA);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 *"Norme in materia ambientale"* e in particolare la Parte III e la Parte V;
- la legge 26 ottobre 1995, n° 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- la legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 *"Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento e organizzazione amministrativa"* e in particolare gli articoli 46 e 49, che disciplinano rispettivamente, fra l'altro, l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di adozione delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- la legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 *"Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico"*;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 *"Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni"*

amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate”;

- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 24 ottobre 1994, n° 3913 *“Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell’istruttoria e dell’autorizzazione ai sensi del DPR n° 203/88”;*
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 *“Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9”;*
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 26 gennaio 2010, n° 145 *“Piano di tutela delle acque – decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, articolo 121”* e in particolare le Norme Tecniche di Attuazione di cui alla Sezione D;
- la determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019, adottata ai sensi dell’articolo 272 del D.Lgs. 152/2006, a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino ha aggiornato, sostituendo quelle precedenti, l’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e le disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico;
- l’autorizzazione unica ambientale relativa allo stabilimento in oggetto, adottata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione n° 348 del 01/03/2016;
- l’istanza presentata dal gestore dello stabilimento per l’ottenimento di una nuova autorizzazione unica ambientale relativa a n.3 nuovi scolmatori a servizio della rete fognaria che adduce al depuratore finale di cui all’oggetto, acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 27269 del 08/08/2019 (PRATICA SUAP 2019/16);
- la documentazione integrativa acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 27764 del 19/08/2019
- la comunicazione di modifica non sostanziale dell’AUA 348 del 01/03/2016, presentata dal gestore dello stabilimento, costituita dal collegamento al depuratore finale di cui all’oggetto della rete fognaria a servizio della frazione di Ponte Rio, acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 29259 del 05/09/2019 (PRATICA SUAP 2014/55);
- la documentazione integrativa acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 30620 del 17/09/2019
- la comunicazione di modifica sostanziale dell’AUA 348 del 01/03/2016, presentata dal gestore dello stabilimento, a seguito dei lavori di potenziamento e ristrutturazione del depuratore finale di cui all’oggetto, acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa

alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 5576 del 18/02/2020 (PRATICA SUAP 2020/03);

- la documentazione integrativa acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 9565 del 23/03/2020 comprensiva anche della richiesta di accorpamento a tale pratica SUAP 2020/03 delle precedenti pratiche SUAP 2019/16 e 2014/55 sopra citate, in quanto relative ad interventi riferiti al medesimo impianto di depurazione ed a manufatti di scarico ad esso afferenti.

CONSIDERATO

- che l'autorità competente all'adozione dell'AUA richiesta dal gestore è la Provincia di Pesaro e Urbino in virtù sia dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013, sia del quadro normativo richiamato in premessa;
- che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013, l'AUA confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento rilasciato dal SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010;
- che, per quanto sopra, l'adozione dell'AUA da parte della Provincia di Pesaro e Urbino si qualifica come atto endoprocedimentale e che, pertanto, rimangono in capo al SUAP responsabile del procedimento le verifiche in materia di pagamento di bolli e altri eventuali oneri, nonché in materia di antimafia;
- che, a mezzo della richiamata istanza, il gestore ha chiesto il rilascio di una nuova autorizzazione unica ambientale, nel rispetto dell'articolo 6, commi 2 e 3, del D.P.R. 59/2013, intendendo apportare modifiche relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 1. autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
 2. comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n° 447.
- che, a mezzo della richiamata istanza, il gestore ha chiesto il rilascio di una nuova autorizzazione unica ambientale, nel rispetto dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013, intendendo sostituire anche il seguente titolo abilitativo, non compreso nell'autorizzazione unica ambientale già adottata:
 1. autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152.

VISTA E CONDIVISA la relazione del 15/06/2020, avente protocollo n° 16259/2020, firmata dal responsabile dell'endoprocedimento provinciale Dott.ssa Elena Bracci, dalla quale risultano sussistenti i presupposti per adottare l'AUA, con prescrizioni, in accoglimento dell'istanza del gestore.

DATO ATTO che l'adozione di una nuova AUA comporta la decadenza di quella adottata in precedenza.

RICHIAMATI i documenti di seguito elencati:

- documento istruttorio del 19/05/2020 relativo agli scarichi delle acque reflue, assunto agli atti con protocollo n° 14066/2020, redatto dal competente Ufficio 3.3.2 “Scarichi di acque reflue – Bonifica siti inquinati” della Provincia di Pesaro e Urbino;
- documento istruttorio del 28/05/2020 relativo alle emissioni in atmosfera, assunto agli atti con protocollo n° 14750/2020, redatto dal competente Ufficio 3.4.1 “Autorizzazioni emissioni in atmosfera” della Provincia di Pesaro e Urbino.

PRESO ATTO

- che la Dott.ssa Elena Bracci, responsabile dell'endoprocedimento provinciale e dell'istruttoria tecnica inerente agli scarichi delle acque reflue, il Dott. Tommaso Lani, responsabile dell'istruttoria tecnica inerente alle emissioni in atmosfera e il Dott. Giulio Boccioletti, titolare della P.O. 3.3 “Rifiuti Bonifica siti inquinati Tutela delle acque Fonti energetiche”, a cui fa capo l'unità organizzativa responsabile del coordinamento dell'endoprocedimento provinciale per l'adozione dell'AUA di che trattasi, non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella relazione istruttoria e nei documenti istruttori specifici sopra richiamati, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTI

- l'art.103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n° 18 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1 della legge 24 aprile 2020, n.27) che ha disposto la sospensione, fino alla data del 15 aprile 2020 poi prorogata al 15 maggio 2020, per effetto dell'art. 37, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, al contempo sollecitando le pubbliche

amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati;

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*, e in particolare:
 1. l’articolo 107 concernente *“Funzioni e le responsabilità della dirigenza”*;
 2. l’articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*.
- lo Statuto dell’Ente, e in particolare l’articolo 33 recante *“Funzioni e responsabilità dirigenziali”*;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n° 326 del 19/12/2013, e in particolare l’articolo 50 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dal Dott. Giulio Boccioletti, titolare della P.O. 3.3 “Rifiuti Bonifica siti inquinati Tutela delle acque Fonti energetiche”

DATO ATTO

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di dover disporre, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria riportata in narrativa, l'atto di che trattasi poiché adempimento spettante al sottoscritto.

Tutto ciò premesso, in accoglimento dell'istanza di cui in premessa presentata dal gestore dello stabilimento,

DETERMINA

1. **Di adottare, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 59/2013, l'AUA** a favore del gestore *pro tempore* dello stabilimento, adibito ad impianto pubblico di depurazione ubicato in Via Cesanense Località Marotta Comune di Mondolfo (PU) – ditta ASET spa, Partita IVA 01474660418 – in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - a. autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
 - b. autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006;
 - c. comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447.
2. **Di condizionare** l'AUA al rispetto delle prescrizioni contenute nei seguenti due documenti:
 - documento istruttorio del 19/05/2020 relativo agli scarichi delle acque reflue, assunto agli atti con protocollo n° 14066/2020, redatto dal competente Ufficio 3.3.2 “Scarichi di acque reflue – Bonifica siti inquinati” della Provincia di Pesaro e Urbino;
 - documento istruttorio del 28/05/2020 relativo alle emissioni in atmosfera, assunto agli atti con protocollo n° 14750/2020, redatto dal competente Ufficio 3.4.1 “Autorizzazioni emissioni in atmosfera” della Provincia di Pesaro e Urbino;
3. **Di precisare:**
 - a. che, per l'impatto acustico, il presente atto sostituisce il relativo titolo senza prescrizioni in virtù delle motivazioni riportate nella richiamata relazione istruttoria e che, pertanto, il presente atto non viene corredato di allegati inerenti a tale materia;
 - b. che i termini di validità quindicennale dell'AUA decorrono dalla data di rilascio del presente atto al gestore, da parte del SUAP, così come disposto nell'articolo 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013;
 - c. che, così come disposto nell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013, il rinnovo dell'AUA è subordinato alla presentazione di apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della validità di cui al precedente punto;

- d. che il gestore è tenuto a comunicare preventivamente, secondo le modalità previste nel D.P.R. 59/2013 e nelle specifiche norme di settore, l'intenzione di apportare modifiche, sia sostanziali che non sostanziali, a quanto autorizzato a mezzo del presente atto;
 - e. la modifica di denominazione, ragione sociale, Partita IVA, sede legale, gestore *pro tempore*, e legale rappresentante *pro tempore*, viene comunicata, tramite SUAP, utilizzando esclusivamente il modello ufficiale pubblicato sul sito della Provincia;
 - f. che la violazione delle prescrizioni impartite a mezzo del presente atto è punita secondo i precetti specifici riportati all'interno degli allegati al presente atto e secondo quanto previsto, per ciascun settore, nelle pertinenti disposizioni di legge;
 - g. che il presente atto non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività;
 - h. che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti adottati, nei confronti del gestore, dalle autorità sanitarie competenti per la protezione della salute pubblica;
 - i. che il presente atto si intende adottato fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;
 - j. che i documenti di cui al punto 2 e la relazione del 15/06/2020, avente protocollo n° 16259/2020, vengono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso.
4. **Di disporre** che il presente atto venga inviato al SUAP per i successivi adempimenti di competenza.
5. **Di stabilire** che l'AUA adottata con determinazione n° 348 del 01/03/2016 decade:
- per gli scarichi delle acque reflue e per l'impatto acustico, il giorno dell'avvio del nuovo scarico da comunicarsi con le modalità prescritte nel "Documento Istruttorio inerente allo scarico delle acque reflue" allegato al presente atto;
6. **Di attestare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 27 marzo 2005, n° 82 (C.A.D.) e dell'articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che le seguenti copie per immagine su supporto informatico, allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali, sono conformi ai corrispondenti documenti analogici cartacei dai quali sono state estratte, conservati presso la Provincia di Pesaro e Urbino:
- relazione del 15/06/2020, avente protocollo n° 16259/2020, costituita da n° 6 pagine;
 - documento istruttorio del 19/05/2020 relativo agli scarichi delle acque reflue, avente protocollo n° 14066/2020, costituito da n° 10 pagine.

Determinazione n. 565 del 16/06/2020

- documento istruttorio del 28/05/2020 relativo alle emissioni in atmosfera, avente protocollo n° 14750/2020, costituito da n° 5 pagine.
7. **Di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - PRATICA SUAP 2020/03; 2019/16; 2014/55 - DITTA ASET SPA - SEDE LEGALE IN VIA LUIGI EINAUDI 1 COMUNE DI FANO (PU) - STABILIMENTO IMPIANTO PUBBLICO DEPURAZIONE IN VIA CESANENSE LOCALITÀ MAROTTA COMUNE DI MONDOLFO (PU)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 917 / 2020

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 16/06/2020

Il titolare della P.O. 3.3

Giulio Boccioletti

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ____/____/____

TIMBRO

Firma

--